

**ACCORDO DI PROGRAMMA  
PER LA REALIZZAZIONE DEL TRASPORTO RAPIDO COSTIERO (T.R.C.)  
CATTOLICA - RIMINI FIERA**

**TRA**

La Regione Emilia Romagna, con sede in Bologna, Viale Aldo Moro 52, codice fiscale n.80062590379, nella persona del Presidente pro-tempore Vasco Errani;

La Provincia di Rimini, con sede in Rimini, C.so D'Augusto 231, codice fiscale n.91023860405, rappresentata dal suo Presidente pro-tempore Ferdinando Fabbri;

Il Comune di Rimini, con sede in Rimini, Piazza Cavour 27, codice fiscale n.00304260409, rappresentato dal Sindaco pro-tempore Alberto Ravaioli;

Il Comune di Riccione, con sede in Riccione, Viale Vittorio Emanuele II 2, codice fiscale n.003234360403, rappresentato dal Sindaco pro-tempore Daniele Imola;

Il Comune di Misano Adriatico, con sede in Misano Adriatico, Via della Repubblica 140, codice fiscale n.00391260403, rappresentato dal Sindaco pro-tempore Antonio Magnani;


Il Comune di Cattolica, con sede in Cattolica, P.le Roosevelt 5, codice fiscale n.00343840401, rappresentato dal Sindaco pro-tempore Pietro Pazzaglini;

Il Consorzio di Enti Locali Agenzia T.R.A.M., con sede in Rimini, Viale C.A. Dalla Chiesa 38, codice fiscale n.02157030400, rappresentata da Maurizio Baldacci nella sua qualità di Direttore Generale e legale rappresentante del Consorzio e da Franco Fabi Presidente del Consiglio di Amministrazione;

**PREMESSO**

- che i vigenti Piano Territoriale Regionale, Piano Regionale Integrato dei Trasporti, Piano Infraregionale della Provincia di Rimini, Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale prevedono la realizzazione di un sistema rapido di trasporto pubblico al servizio della Riviera Romagnola, per elevare l'efficienza dell'offerta di trasporto e per migliorare la qualità urbana ed ambientale del sistema insediativo costiero;
- che in data 19 dicembre 1994 i rappresentanti della Regione Emilia-Romagna, del Circondario di Rimini, del Comune di Rimini, del Comune di Riccione e dell'Azienda Consorziale TRAM, hanno sottoscritto un Accordo di Programma per la "Riorganizzazione della mobilità urbana ed il miglioramento dell'accessibilità ai servizi di trasporto pubblico";
- che tale Accordo di Programma fra le altre cose prevedeva l'impegno dei firmatari alla realizzazione della I<sup>a</sup> tratta funzionale Rimini FS - Riccione FS di un sistema rapido di trasporto pubblico a servizio della Riviera Romagnola;

- 1 -





- che in data 13 ottobre 1997 la Regione Emilia-Romagna, la Provincia di Rimini, i Comuni di Rimini e Riccione e il Consorzio TRAM hanno concluso un Accordo di Programma e di Servizio 1997/2000 per la riorganizzazione della mobilità, il miglioramento dell'accesso delle aree urbane e l'erogazione dei servizi di trasporto pubblico locale;
- che in quella sede le parti hanno riaffermato la volontà di procedere alla realizzazione della I<sup>a</sup> tratta funzionale Rimini FS - Riccione FS di un sistema rapido di trasporto pubblico a servizio della Riviera Romagnola denominato T.R.C. (Trasporto Rapido Costiero), riconfermando i reciproci impegni organizzativi e rimodulando quelli finanziari già assunti;
- che con un ulteriore Accordo di Programma concluso l'8.5.1998 in variante agli strumenti urbanistici dei Comuni di Rimini e Riccione, le parti di cui sopra hanno approvato il progetto di T.R.C. I<sup>a</sup> tratta funzionale Rimini FS - Riccione FS;
- che i Comuni di Rimini e Riccione e la Provincia di Rimini, ciascuno per la propria competenza, con il presente atto intendono ribadire l'istituzione, ai sensi dell'art.1 L.1042/69, e dell'art.26 L.R. n.30 del 2.10.98, di un servizio di metropolitana denominato T.R.C. (Trasporto Rapido Costiero), tratta Rimini FS - Riccione FS, consistente in un sistema di trasporto rapido di massa effettuato in sede propria ad alta capacità e frequenza, secondo il progetto già approvato l'8.5.98;
- che il servizio del TRC rientra nella previsione di cui all'art. 24 comma 1° lettera a) e comma 4° lettera a) della L.R. n.30 del 2.10.98 trattandosi di un servizio urbano regolare, con elevata frequenza, fermate ravvicinate, svolto su itinerario preindividuato caratterizzato da un continuo abitativo appartenente ai Comuni di Rimini e Riccione;
- che con l'Accordo di Programma del 18.12.98 era stato individuato il Consorzio TRAM, oggi Agenzia TRAM, quale affidatario della gestione del servizio e della costruzione delle opere pubbliche necessarie al suo svolgimento;
- che, ai sensi della L. 211/92 vennero finanziate anche le tratte di completamento del TRC Rimini FS/Fiera e Riccione FS/Cattolica con delibera CIPE n.70/2000 pubblicata il 2/10/2000;
- che sulla base delle predette delibere gli enti all'epigrafe ebbero a sottoscrivere un ulteriore accordo di programma in data 22.12.2000, individuando l'allora Consorzio TRAM (oggi Agenzia TRAM) quale ente attuatore degli interventi di realizzazione delle tratte di estremità;
- che con delibera CIPE n.121/2001, pubblicata sulla G.U. del 21/3/2002 l'intervento di realizzazione della Metropolitana di Costa Cattolica/Ravenna venne considerato fra gli interventi aventi valenza strategica e quindi prioritari nella loro realizzazione;
- che con atto ricognitorio del 14.05.2003 gli enti sottoscrittori hanno riconfermato la volontà di realizzazione del sistema di trasporto rapido costiero per l'intera tratta da cattolica FS alla fiera di Rimini definendone stralci funzionali di attuazione e tempistiche

- 2 -

*[Handwritten signatures and initials]*





di intervento;

- che con accordo procedimentale sottoscritto in data 13 giugno 2003 fra gli enti interessati e il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, vi è riconoscimento ed impegno ad attivare le procedure di cui alla legge 443/01 (cd "Legge Obiettivo") in cui l'opera pubblica è inserita, nelle forme di cui alla D.Lgs . 190/02;
- che in esecuzione del suddetto accordo Agenzia TRAM ebbe ad inoltrare al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti il progetto della 1° tratta funzionale Rimini FS – Riccione FS;
- che detto progetto ha ottenuto validazione tecnica ed ammissione ai finanziamenti della Legge Obiettivo giuste delibere CIPE n. 86 del 20.12.2004 e del 27 maggio 2005 (in fase di pubblicazione);
- che, sempre in esecuzione dell'Accordo Procedimentale del 13.06.2003 è stato consegnato a cura di Agenzia TRAM al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti anche il progetto preliminare relativo al 2° stralcio funzionale Rimini FS – Fiera di Rimini;
- che è ora necessario, senza modificazione degli aspetti sostanziali e degli oneri finanziari già assunti dai soggetti sottoscrittori con gli Accordi di Programma citati in premessa, riassumere in un unico atto le obbligazioni nascenti da detti Accordi onde adeguarli al mutato quadro normativo di riferimento ed acconsentire il prosieguo delle attività di realizzazione del TRC nel rispetto dei procedimenti delineati dal D. LGS 190/02;

Tutto ciò premesso, le parti

STABILISCONO E CONVENGONO QUANTO SEGUE

Art. 1  
RICHIAMO ALLE PREMESSE

1. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2  
OGGETTO

1. L'oggetto del presente Accordo è rappresentato da:
  - la realizzazione dell'infrastruttura metropolitana denominata Trasporto Rapido Costiero (T.R.C.) Cattolica – Rimini Fiera. L'infrastruttura trasportistica si compone di tre tratte funzionali :
    - 1° tratta: Rimini FS - Riccione FS;
    - 2° tratta: Rimini FS – Fiera;
    - 3° tratta: Riccione FS – Cattolica;
  - l'affidamento della struttura e degli impianti ad Agenzia TRAM;
  - l'obbligo per quest'ultima di realizzare le opere strumentali alla sua messa in esercizio con il trasferimento ad essa da parte degli altri Enti delle risorse

- 3 -

- finanziarie necessarie allo scopo;  
- obblighi accessori ai punti precedenti.

Art. 3

ISTITUZIONE DEL SERVIZIO DI T.R.C.  
- 1° TRATTA FUNZIONALE RIMINI FS - RICCIONE FS -

1. Ai sensi dell'art.1 L.1042/69, è programmata l'istituzione del servizio di Trasporto Rapido Costiero da Cattolica FS - Riccione FS - Rimini FS - Rimini Fiera. Ai sensi dell'art.26 L.R. n.30 del 2.10.98, è istituito dai Comuni di Rimini e Riccione e dalla Provincia di Rimini per un periodo di nove anni dalla data di messa in esercizio il servizio sulla tratta Rimini FS - Riccione FS, consistente in un sistema di trasporto rapido di massa effettuato in sede propria ad alta capacità e frequenza e costituente prima tratta funzionale del programmato TRC.
2. Tale servizio è classificato ai sensi dei commi 1° e 4° dell'art.24 della L.R. n.30 del 2.10.98 come un servizio pubblico di linea urbano regolare, con elevata frequenza, fermate ravvicinate, svolto su itinerario preindividuato caratterizzato da un continuo abitativo appartenente ai Comuni di Rimini e Riccione.

Art. 4

AFFIDAMENTO E DURATA DEL SERVIZIO

1. La gestione del servizio sarà affidata da Agenzia TRAM nel rispetto degli obblighi sanciti dalla L.R. n.30 del 2.10.98.
2. Ferma restando la proprietà per trent'anni dell'opera in capo ad Agenzia TRAM come previsto nel successivo art.11, la stessa è tenuta a mettere a disposizione del gestore i beni mobili e immobili funzionali all'effettuazione del servizio secondo le modalità di legge.
3. Ad Agenzia TRAM, quale proprietaria dell'infrastruttura, spetterà un canone annuale sufficiente a ripianare gli oneri degli investimenti per la realizzazione del TRC, al netto dei contributi statali, regionali e comunali. Tale canone dovrà essere posto a carico del gestore.

Art. 5

REALIZZAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE NECESSARIE  
PER L'EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO  
- 1° TRATTA FUNZIONALE RIMINI FS - RICCIONE FS -

1. Agenzia TRAM si impegna a realizzare, nel rispetto della normativa vigente in materia di appalti di lavori pubblici, come integrata dal D. Lgs 190/02, le opere pubbliche e ad acquistare il materiale rotabile necessario per l'effettuazione del servizio secondo il progetto approvato dai sottoscrittori il presente atto e qui allegato quale parte integrante e sostanziale.

H.      M.      L.      - 4 -      S.      S.      S.



2. Agenzia TRAM è autorizzata ad apportare a detto progetto tutte le modifiche tecniche che si rendessero necessarie per la effettiva realizzazione dell'opera e in particolare per l'adeguamento dello stesso alle prescrizioni del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, nel rispetto, comunque, delle previsioni urbanistiche.
3. Essa si impegna, ed è perciò autorizzata dai Comuni, dalla Provincia e dalla Regione, a svolgere tutte le attività necessarie a completare l'iter del progetto nei confronti di tutte le Amministrazioni competenti ad esprimersi su di esso.
4. I lavori dovranno essere iniziati e conclusi nel rispetto dei termini fissati dal cronoprogramma allegato al presente atto e cadenzati secondo le scansioni procedurali di cui al D. Lgs 190/02.
5. I Comuni che partecipano al presente Accordo si impegnano a rilasciare ad Agenzia TRAM il permesso di costruire per la realizzazione delle opere e danno atto che non sono dovuti contributi ed oneri di urbanizzazione in quanto trattasi di opera pubblica e/o di interesse generale realizzata da un ente istituzionalmente competente.

Art. 6  
ESPROPRIAZIONE DELLE AREE  
- 1° TRATTA FUNZIONALE RIMINI FS - RICCIONE FS -

1. Agenzia TRAM è tenuta ad acquisire le aree occorrenti alla realizzazione delle opere anche mediante il promuovimento della procedura espropriativa, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di esecuzione di lavori di pubblica utilità.
2. Le aree soggette all'intervento, con le relative proprietà, risultano descritte nel "Piano Particellare d'Esproprio" ed "Elenco Ditte" allegati al progetto.
3. Competono ad Agenzia TRAM tutte le formalità di notificazione dei provvedimenti e degli atti in ordine alla procedura espropriativa, la predisposizione degli elaborati tecnici connessi, il versamento o il deposito delle somme occorrenti secondo le prescrizioni di legge.
4. I Comuni di Rimini e Riccione si impegnano alla tempestiva assunzione degli atti e provvedimenti agli stessi istituzionalmente demandati e connessi ai procedimenti di cui sopra nel rispetto delle forme e dei termini stabiliti dalla legge, nonché ad emettere il decreto di occupazione e/o di esproprio delle aree in favore di Agenzia TRAM.
5. Fermo restando quanto sopra, è in facoltà di Agenzia TRAM acquisire bonariamente e/o per cessione volontaria le proprietà interessate dall'intervento.
6. Oltre ai finanziamenti di cui al successivo art.7, i Comuni di Rimini e Riccione si impegnano a trasferire ad Agenzia TRAM, e senza oneri per la stessa, le aree di loro proprietà necessarie alla realizzazione dell'infrastruttura. Il trasferimento di tali aree avverrà con successivi specifici atti che ne individueranno l'esatta consistenza e le

- 5 -

modalità di cessione.

Art. 7  
CONTRIBUTI REGIONALI E LOCALI  
- 1° TRATTA FUNZIONALE RIMINI FS - RICCIONE FS -

1. La Regione Emilia Romagna e i Comuni di Rimini e Riccione confermano le assegnazioni ad Agenzia TRAM delle seguenti risorse finanziarie destinate alla realizzazione delle opere di cui all'art.5:  
Regione Emilia Romagna: Euro 7.746.853,49  
Comune di Rimini: Euro 12.911.422,48  
Comune di Riccione: Euro 5.164.568,99

Il trasferimento delle risorse finanziarie e le modalità di corresponsione sono demandati ad appositi atti deliberativi.

Art. 8  
PARTECIPAZIONE FINANZIARIA DI AGENZIA TRAM  
-1° TRATTA FUNZIONALE RIMINI FS - RICCIONE FS -

1. Agenzia TRAM si impegna con proprie risorse pari a Euro 7.098.700,08 a concorrere alla costruzione delle opere necessarie alla realizzazione del TRC 1° tratta funzionale Rimini FS - Riccione FS.

Art. 9  
TRASFERIMENTO DEI CONTRIBUTI STATALI  
- 1° TRATTA FUNZIONALE RIMINI FS - RICCIONE FS -

1. I Comuni di Rimini e Riccione trasferiscono al Agenzia TRAM i finanziamenti statali i cui alla cd "Legge Obiettivo" concessi per la costruzione del TRC, incaricando il Consorzio stesso a rivolgersi direttamente al Ministero dei Trasporti e autorizzandolo ad accendere in nome proprio il relativo mutuo con la Cassa DD.PP. A tal fine i Comuni e la Regione si impegnano a porre in essere ogni attività e a deliberare tutti gli atti che risultassero necessari per rendere effettivo questo trasferimento.

Art. 10  
PROPRIETA' DELLE OPERE E DEL MATERIALE ROTABILE  
- 1° TRATTA FUNZIONALE RIMINI FS - RICCIONE FS -

1. In considerazione degli investimenti effettuati, le opere realizzate in esecuzione del presente Accordo di Programma e di Servizio rimangono di proprietà di Agenzia TRAM per un periodo di trent'anni con vincolo di inalienabilità in quanto destinate a

- 6 -



pubblico servizio e finanziate con contributo regionale (art.35 L.R. n.30 del 2.10.98).

2. Per tutto il periodo, l'infrastruttura è adibita esclusivamente per il trasporto pubblico locale.
3. Alla scadenza dei trent'anni, la proprietà delle opere passa ai Comuni di Rimini e Riccione con le modalità stabilite dal successivo art.15 e nessun indennizzo sarà dovuto ad Agenzia TRAM.

#### Art. 11

### PROGRAMMA DI ESERCIZIO - AGGIORNAMENTO DELL'ACCORDO 1° TRATTA FUNZIONALE RIMINI FS - RICCIONE FS -

1. Nell'allegato Progetto facente parte integrante e sostanziale del presente atto, sono indicati: l'itinerario del servizio e l'elenco delle fermate, le caratteristiche di massima inerenti il programma di esercizio e le caratteristiche dei veicoli da impiegare, gli standard qualitativi e quantitativi, la presumibile struttura tariffaria.
2. Tali elementi saranno definiti in dettaglio dalle parti nell'ambito dei successivi aggiornamenti dell'Accordo di Programma e di Servizio.

#### Art. 12

### RIDEFINIZIONE DELLA FILOVIA RIMINI - RICCIONE

1. La Provincia di Rimini, una volta entrato in esercizio il TRC Rimini FS - Riccione FS, si impegna a ridefinire l'attuale servizio filoviario Rimini - Riccione in comparti funzionali e correlati al servizio di TRC, demandando al Agenzia TRAM il compito di coordinare la programmazione del servizio sull'intera rete.


#### Art. 13

### OBBLIGHI DI AGENZIA TRAM, DEI COMUNI E DELLA PROVINCIA NEI CONFRONTI DELLA REGIONE - 1° TRATTA FUNZIONALE RIMINI FS - RICCIONE FS -

1. In considerazione del fatto:
  - che la Regione esercita funzioni di programmazione, indirizzo e coordinamento sui servizi di trasporto pubblico locale;
  - che la Regione partecipa alla realizzazione del TRC con proprie risorse finanziarie;
  - che l'opera rappresenta il primo stralcio di un più ampio intervento di trasporto rapido di massa al servizio dell'intera riviera romagnola e che, pertanto, essa assume anche il carattere di servizio innovativo di interesse regionale strettamente connesso con il servizio ferroviario regionale e locale;

Agenzia TRAM per tutta la durata dell'affidamento del servizio, si impegna e obbliga:

- a) a tenere separata la gestione, la contabilità e il patrimonio del T.R.C. con la



realizzazione delle prime opere , quale autonomo ramo d'azienda. Questa autonomia dovrà essere evidenziata anche in sede di bilancio con un'indicazione dei costi, dei ricavi e dell'utile del TRC;

- b) ad attivare tutte le forme e procedure indicate dalla Regione, necessarie per effettuare una eventuale riclassificazione del bilancio di esercizio della specifica linea;
2. In ottemperanza al Piano Territoriale Regionale, al Piano Regionale Integrato dei Trasporti, al Piano Territoriale Infraregionale, al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale ed agli strumenti urbanistici comunali, i Comuni di Rimini e Riccione e la Provincia di Rimini si impegnano ad effettuare ogni azione ed adottare ogni deliberazione indispensabile, od anche solo utile, per favorire il completamento del TRC nella tratta Cattolica - Ravenna.

#### Art. 14 VARIAZIONI

1. Qualsiasi trasformazione societaria o altra variazione di natura giuridica di Agenzia TRAM incidente sulla infrastruttura oggetto del presente Accordo deve essere previamente autorizzata dai Comuni di Rimini e Riccione, dalla Provincia di Rimini e dalla Regione Emilia Romagna.

#### Art. 15 DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO - 1° TRATTA FUNZIONALE RIMINI FS - RICCIONE FS -

1. In deroga a quanto previsto dall'art.4, comma 3° dello Statuto del Consorzio TRAM, in caso di scioglimento anticipato e/o liquidazione e/o estinzione del Consorzio TRAM, tutti i beni immobili (infrastruttura stradale, pensiline, stazioni, sottopassi, gallerie, ecc.) e mobili (mezzi di trasporto, materiale rotabile in genere, ecc.), nessuno escluso, facenti parte del TRC e funzionali per la regolare effettuazione del servizio, verranno devoluti esclusivamente ai Comuni di Rimini e Riccione, entrando a far parte del loro patrimonio indisponibile, nel seguente modo:
- i beni immobili a seconda che insistano nel territorio comunale dell'uno o dell'altro Comune;
  - i beni mobili secondo la seguente percentuale:  
Comune di Rimini 71,428%; Comune di Riccione 28,572%.
2. Tale modalità di devoluzione dei beni troverà applicazione anche in caso di pronuncia di decadenza e revoca del servizio di TRC, oltre che alla scadenza del termine trentennale di proprietà dell'opera in capo ad Agenzia TRAM.

#### Art. 16



## RESTITUZIONE DEI CONTRIBUTI

1. Agenzia TRAM dovrà restituire i contributi regionali e comunali, limitatamente alla parte non spesa, nel caso di revoca e/o decadenza del servizio e scioglimento e/o liquidazione del Consorzio prima della completa realizzazione del TRC.

### Art. 17

## SCANSIONE TEMPORALE DEGLI INTERVENTI

1. Le Parti, pur riconoscendosi la necessità di procedere alla realizzazione dell'intero intervento programmato - metropolitana Cattolica / Rimini Fiera -, definiscono lo schema di esecuzione degli interventi secondo le seguenti priorità che ne rappresentano stralci funzionali:
  - dare esecuzione alla realizzazione della tratta centrale del TRC Rimini FS – Riccione FS – 1° tratta funzionale -, tratta immediatamente eseguibile secondo le previsioni del progetto allegato che costituisce redazione progettuale già integrata secondo le prescrizioni contenute nella delibera CIPE del 20.12.2004 n. 86 portante approvazione e finanziamento dell'intervento ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs 190/02;
  - procedere alla definizione progettuale della tratta di estremità Rimini FS – Fiera, già trasmessa quale progetto preliminare ex d. LGS 190/02 al Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti;
  - riservare, in esito all'esecuzione delle su richiamate attività la revisione della progettazione della tratta Riccione FS – Cattolica;

### Art. 18

## REALIZZAZIONE DELLE TRATTE RIMINI FS – FIERA E RICCIONE FS – CATTOLICA

1. In attuazione dell'impegno assunto con la sottoscrizione del presente Accordo i firmatari interessati:
  - a) si impegnano, ciascuno per la tratta di propria competenza, ad approvare i progetti per la realizzazione delle seguenti opere:
    - tratta Rimini FS/Fiera 2° tratta funzionale - (località S. Martino in Riparotta), di completamento del 1° stralcio funzionale Rimini – Riccione;
    - tratta di prolungamento (3° tratta funzionale) Riccione FS/Cattolica,Con l'approvazione dei progetti gli Enti locali attivano l'iter amministrativo – autorizzativo necessario per la costruzione dell'opera.
2. I sottoscrittori assumono il formale impegno di finanziare, per gli importi indicati al successivo art. 19, il costo complessivo di ciascun intervento, essendosi già richiesto il finanziamento residuo al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti siccome l'intera infrastruttura risulta essere inserita nell'elenco delle opere finanziabili ex L. 443/01 giusta delibera CIPE n.121/2001;

Hr. 9x 2

Signature block with multiple handwritten signatures.

3. I due progetti si sviluppano senza reciproci vincoli e verranno realizzati in maniera autonoma l'uno dall'altro, con priorità per la tratta Rimini FS – Fiera.

Si individua nell'Agenzia TRAM, che accetta, l'Ente strumentale incaricato di realizzare l'opera, sotto la vigilanza del Comitato di Coordinamento.

Art. 19

(FINANZIAMENTI TRATTE RIMINI FS – FIERA E RICCIONE FS – CATTOLICA)

Le quote di cofinanziamento per la realizzazione delle due tratte sono definite, sulla scorta del progetto preliminare già trasmesso al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, nei seguenti importi, già impegnati con Accordo di Programma del 22.12.2000 e nel corso della seduta del Comitato di Coordinamento dell' 11.06.03:

Tratta Rimini FS - Fiera	(Euro)	Tratta Riccione FS - Cattolica	(Euro)
- Regione E.R. (+ 40% prezzo presunto veicoli):	516.456,90 <sup>(1)</sup>	- Regione E.R. (+ 40% prezzo presunto veicoli)	4.648.112,09 <sup>(2)</sup>
- Provincia di Rimini	2.272.410,36 <sup>(3)</sup>	- Provincia di Rimini	2.726.892,43
- TRAM	1.032.913,80	- Comune di	2.582.284,50
- Comune di Rimini	2.582.284,50	- Comune di Riccione	1.844.267,59
	3.094.093,28	- Comune di Misano A.	737.707,03
		- Comune di Cattolica	1.106.560,55

(1) Fondi già previsti dalla delibera G. R. 818/2000.

(2) La Regione Emilia Romagna si impegna a ricercare i relativi finanziamenti a proprio carico nei prossimi provvedimenti poliennali riguardanti la finanza ed il bilancio regionale anche eventualmente all'interno delle procedure concernenti l'aggiornamento del Programma d'area "Città della Costa".

(3) Il contributo della Regione Emilia Romagna alla spesa per i veicoli è da intendersi all'interno di eventuali prossime procedure analoghe alla L. 194/98, dando atto che le primitive somme stanziare sono state recentemente utilizzate per la ordinaria sostituzione dei mezzi pubblici attualmente circolanti.

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

ART. 20  
COMITATO DI COORDINAMENTO

1. La vigilanza sull'esecuzione del presente Accordo è affidata ad un Collegio composto dall'Assessore Regionale delegato alla Mobilità, dal Presidente della Provincia di Rimini, che lo presiede, dai Sindaci dei Comuni di Rimini, Riccione, Misano Adriatico e Cattolica, dal Presidente e dal Direttore di Agenzia TRAM, o loro delegati.
2. Il Collegio assume la denominazione di Comitato di Coordinamento, è convocato dal Presidente della Provincia di Rimini ed adotta le proprie determinazioni con processo verbale della seduta redatto dal Segretario e sottoscritto dallo stesso e dal Presidente. Le determinazioni verranno assunte all'unanimità dei presenti.
3. Il Comitato svolge le funzioni di coordinamento, di impulso e di verifica, oltre alle funzioni di vigilanza ai sensi dell' art. 34 comma 7 del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267, ciò fino al completamento dell'intero progetto.
4. Per le decisioni afferenti la realizzazione dell'intera infrastruttura, il Presidente convocherà tutti i soggetti sottoscrittori, mentre per le decisioni inerenti le singole tratte funzionali il Comitato sarà così composto:
  - per la 1° e 2° tratta funzionale: Presidente della Provincia, Assessore regionale, sindaci di Rimini e Riccione, Presidente e Direttore Agenzia TRAM, o loro delegati;
  - 3° tratta funzionale: Presidente della Provincia, Assessore regionale, sindaci di Riccione, Cattolica e Misano Adriatico, Presidente e Direttore Agenzia TRAM, o loro delegati.
5. Il Collegio potrà chiedere agli Enti sottoscrittori di adottare tutti i provvedimenti utili ed opportuni per il raggiungimento degli obiettivi fissati dal presente Accordo.
6. Il Comitato di Coordinamento vigila sull'attuazione delle sue determinazioni da parte di ciascun Ente sottoscrittore. Esso può inoltre disporre interventi sollecitatori in caso di inadempienze dei soggetti partecipanti che possano pregiudicare o ritardare la realizzazione del progetto nel suo complesso.
7. E' affidata al Comitato di Coordinamento la facoltà di apportare ogni variazione ed aggiornamento al presente atto che non comporti oneri aggiuntivi per i soggetti sottoscrittori.

Art. 21  
DIVIETO DI RECESSO UNILATERALE

1. Il presente Accordo è concluso dalle parti anche ai sensi dell'art.15 L. 241/90 e, pertanto, nessun Ente sottoscrittore potrà recedere unilateralmente da esso.

- 11 -

Art. 22  
CLAUSOLA ARBITRALE

1. Le eventuali controversie che dovessero insorgere in ordine al rispetto delle clausole del presente Accordo, qualora non possano essere composte in via amichevole o tramite l'intervento del Comitato di Coordinamento, saranno devolute alla cognizione di un Collegio Arbitrale composto da tre membri, designati rispettivamente uno dalla Regione, uno dall'Ente (o dagli Enti) nei cui confronti è aperta la controversia, e il terzo di comune accordo dagli altri due.
2. In mancanza di accordo tra le parti, e anche in difetto di designazione di una delle parti, alla designazione provvede il Presidente del Tribunale di Rimini su richiesta della parte più diligente.
3. Qualora la decisione arbitrale rilevi eventuali inadempienze dei soggetti partecipanti all'Accordo di Programma e di Servizio, la Regione provvede agli interventi surrogatori nessari a spese dell'inadempiente, secondo quanto stabilito nella stessa decisione arbitrale.

Art. 23  
DISPOSIZIONI FINALI

Il presente Accordo assorbe e sostituisce i precedenti Accordi del 18.12.1998 e del 22.12.2000. Restano salvi ed impregiudicati tutti gli altri atti assunti ai fini della realizzazione del progetto TRC.


Per la Regione Emilia-Romagna:

(Vasco Errani)




Per la Provincia di Rimini:

(Ferdinando Fabbri)




Per il Comune di **RICCIONE**

(DANIELE IMOLA)




Per il Comune di **RIMINI**

(ALBERTO RAVAIOLI)




Per il Comune di Misano Adriatico

(Antonio Magnani)




Per il Comune di Cattolica

(Pietro Pazzaglini)




Per Agenzia TRAM:

(Franco Fabi)



(Maurizio Baldacci)



Rimini li, 11 NOV. 2005

PROT. 9340 DEL 18.11.05

Allegato: Progetto Rimini FS – Riccione FS

Il presente atto composto di n. *sette (7)*  
fogli è conforme all'originale  
Per uso amministrativo

1 1 NOV. 2005



L'incaricato della  
Segreteria A.A.G.P.

Ciara Betti